



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il giudice, melius re perpensa; rilevato che sin dall'atto di citazione parte attrice ha chiesto di dichiarare la "invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese"; che effettivamente tali clausole appaiono nulle (salvo meglio approfondire in sede di decisione finale), apparendo nullo l'intero contratto di conto corrente stipulato tra le parti del presente giudizio, perché non sottoscritto dalla banca (si veda l'art. 117 Tub come interpretabile in base a Cass. 8395/2016); che conseguentemente appaiono nulli anche i successivi affidamenti in c/c, poiché accedono ad un rapporto, quello di conto corrente, nullo; ritenuto che, se vanno applicati gli interessi legali, ciò assorbe la questione del dedotto superamento del tasso soglia – perché, dato che si tratterebbe di un superamento di fatto, non si applicherebbe l'art. 1815 co. 2 cc, il quale si riferisce solo al caso in cui siano convenuti interessi usurari, e dunque in caso di usura il tasso andrebbe riportato nei limiti della soglia

Pqm

Rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 24/3/2017 ore 12.15, riconvocando per tale data il CTU dr. Gustavo [redacted]

Si comunichi.

Napoli, 2 febbraio 2017

Il Giudice

(dott. [redacted])